GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° | **Roma - Venerdì, 7 ottobre 1932 - Anno X** | **Numere 238**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(6666)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. 1277.
Modifiche allo statuto della Regia accademia navale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, che stabilisce l'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni;
Visto il R. decreto 16 agosto 1929, n. 2001, che approva lo statuto della Regia accademia navale, modificato dai Regi decreti 3 agosto 1930, n. 1360, e 28 agosto 1931, n. 1176;
Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato ad unanimità parere favorevole;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con i Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono apportate le seguenti modificazioni al vigente statuto della Regia accademia navale:

1. Il 2° comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

« Gli studi di ciascuno dei primi due anni di corso sono integrati da una campagna di mare su Regie navi armate, della durata di circa tre mesi ».

2. Alla fine dello stesso art. 10 è aggiunto il seguente comma:

« All'ultimo anno di corso seguirà un periodo di imbarco su Regie navi armate, della durata di sei mesi ».

3. All'art. 18 il paragrafo 4 è modificato come segue:

« Gli allievi della 3ª classe che abbiano superato gli esami di fine corso e riportato la sufficienza in attitudine professionale, quando abbiano compiuto sei mesi di imbarco in qualità di allievi, sono nominati aspiranti di vascello, o del genio navale, o delle armi navali, e, con tale qualifica, compiono su Regie navi armate l'ulteriore periodo di istruzione pratico-professionale della durata di mesi sei di cui al precedente art. 10 ».

4. Nello stesso art. 18, dopo il paragrafo 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. — Gli aspiranti che, al termine del periodo di imbarco stabilito per la nomina ad ufficiale, di cui al comma precedente, non raggiungano l'idoneità in attitudine professionale, sono sottoposti ad un ultimo periodo di esperimento a bordo di Regie navi armate, della durata di quattro mesi. Se anche dopo tale esperimento risultino inidonei, sono dimessi dal servizio, salvo a completare i loro obblighi di leva a termini delle leggi vigenti ».

5. All'art. 20 il penultimo e l'ultimo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Durante l'anno scolastico, e alla fine di esso, tale graduatoria è determinata dal Consiglio di disciplina dell'Istituto, che, in tale caso, è presieduto dall'ammiraglio comandante dell'Accademia ».

« Al termine della campagna di mare degli allievi, essa viene determinata da apposita commissione di bordo, parimenti presieduta dall'ammiraglio comandante dell'Accademia, e il punto così assegnato ha valore riassuntivo per tutto l'anno scolastico precedente. Al termine del periodo di imbarco degli aspiranti e di quello previsto dal paragrafo 4-*bis* dell'art. 18, il comandante della Regia nave riferisce per ciascun aspirante al Comando dell'Accademia, ed il Consiglio di disciplina dell'Istituto, presieduto dall'ammiraglio comandante, assegna il punto di attitudine professionale, che concorre coi punti degli esami finali della terza classe a stabilire la graduatoria per la nomina a guardiamarina ed a sottotenente del genio navale e delle armi navali ».

6. All'art. 21 il comma *d*) è modificato come segue:

« *d*) dall'aver compiuto almeno 360 giorni di imbarco su navi armate; di cui almeno 180 in qualità di aspirante, come dal quarto comma dell'art. 18 ».

7. Dopo l'art. 34 è aggiunto il seguente:

« Art. 34-*bis* - *a*) agli allievi della Regia Accademia navale, durante il periodo di imbarco compreso fra il termine degli studi a terra e la nomina ad aspirante, è concesso l'assegno giornaliero previsto dal regolamento sugli assegni speciali di bordo;

b) gli aspiranti avranno gli stessi assegni dei guardiamarina e saranno a loro carico tutte le spese personali di qualsiasi genere ».

Art. 2.

Per gli anni scolastici 1931-32 e 1932-33, il periodo di imbarco prescritto per la nomina a guardiamarina ed a sottotenente del genio navale e delle armi navali è stabilito in 360 giorni complessivi, anche se compiuti in qualità di allievo.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° luglio 1932.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 325, *foglio* 1. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 agosto 1932, n. 1278.
Modifiche al regolamento sugli assegni speciali di bordo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 agosto 1929, n. 1744, che approva il regolamento sugli assegni speciali di bordo, e sue successive modificazioni;
Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere ad unanimità favorevole;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella tabella *A* annessa al R. decreto 9 agosto 1929, numero 1744, che approva il regolamento sugli assegni speciali di bordo, al testo del n. 20 è sostituito il seguente:
« Agli allievi della Regia accademia navale, durante il periodo di imbarco compreso tra il termine degli studi a terra e la nomina ad aspiranti L. 6 ».
Resta ferma la riduzione del 12 % di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 2.

Il *N.B.* della suddetta tabella *A* è abrogato.
Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1932.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 325, foglio 2. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 settembre 1932, n. 1279.
Provvedimenti a favore del Consorzio irriguo della Val d'Arda.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di sistemare la situazione finanziaria del Consorzio d'irrigazione della Val l'Arda ed assicurare il completamento dell'impianto idrico sul torrente Arda;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere al Consorzio d'irrigazione della Val d'Arda, con sede in Fiorenzuola d'Arda, una anticipazione non superiore a L. 33.500.000 a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per sistemare la situazione finanziaria del Consorzio stesso e assicurare il compimento dei lavori inerenti al serbatoio artificiale sul torrente Arda e all'utilizzazione irrigua.
Tale anticipazione graverà sull'autorizzazione di spesa concessa con la legge 6 giugno 1932, n. 580, per l'esecuzione di opere straordinarie ed urgenti.
L'anticipazione stessa sarà corrisposta, per quanto riguarda la sistemazione finanziaria dell'Ente, in base alle necessità di gestione prospettate dal commissario straordinario di cui all'art. 5 del presente decreto e riconosciute dai Ministri per i lavori pubblici e per le finanze e, per quanto si riferisce all'esecuzione delle opere, in base a stati di avanzamento dei lavori debitamente accertati dall'Ufficio del genio civile competente.

Art. 2.

Il Consorzio imposterà nella parte passiva del suo bilancio, a decorrere dall'esercizio nel quale avrà inizio la riscossione dei ruoli di contribuenza o dei canoni per la vendita dell'energia elettrica, prodotta con gli impianti, la quota di rimborso senza interessi, dell'anticipazione di cui all'art. 1 e di quella di L. 15.000.000 accordata al Consorzio a termini della legge 3 luglio 1930, n. 998, nonchè dell'altra di lire 1.000.000 fruttifera dell'interesse del 5 per cento annuo a decorrere dal 1° gennaio 1924, accordata al Consorzio medesimo in virtù del R. decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2264.
La misura di tali quote di rimborso sarà determinata a giudizio insindacabile dei Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, in relazione alle condizioni finanziarie del Consorzio debitamente accertate.
Di mano in mano che saranno estinti i mutui contratti o da contrarsi dal Consorzio per l'esecuzione delle opere, le dette quote di rimborso saranno accresciute dell'importo equivalente alle quote di ammortamento, comprensive di capitale e di interessi dei mutui estinti, sino all'integrale rimborso delle anticipazioni suddette.
Nessun utile potrà essere frattanto attribuito ai componenti il predetto Consorzio, fermo restando, dopo avvenuto il totale rimborso delle anticipazioni suddette, quanto dispone l'art. 1 del disciplinare 22 agosto 1925, rep. n. 643, in applicazione dell'art. 52 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161.

Art. 3.

La somma di L. 5.000.000 non ancora corrisposta al Consorzio sull'anticipazione concessa a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici con l'art. 4 della legge 3 luglio 1930, n. 998, sarà pagata al Consorzio entro il corrente esercizio 1932-1933.

Art. 4.

Il contributo nella spesa delle opere afferenti all'utilizzazione irrigua, a termini del R. decreto 13 agosto 1926, numero 1907, è determinato nell'importo massimo di lire 18.000.000, restando in esso assorbito il concorso dello Stato già concesso al Consorzio ai sensi del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747.
Il contributo è liquidato con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste in base alle norme degli articoli 3 e 5 del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907. Le serie di annualità costanti mediante le quali il detto contributo è corrisposto, ai sensi del decreto medesimo, non potranno comunque oltrepassare l'esercizio finanziario 1957-58.

La spesa relativa graverà sui fondi autorizzati con l'articolo 7 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito quello per le finanze, potrà autorizzare il Consorzio a fare operazioni garantite con le annualità predette.

Art. 5.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'ordinaria amministrazione del Consorzio è sciolta.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, sarà nominato un commissario straordinario per l'attuazione degli scopi specificati all'articolo 1 del presente decreto, ed all'uopo egli è anche autorizzato a procedere, ove occorra, alla revisione di tutti gli atti e contratti stipulati dal Consorzio.

Art. 6.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle necessarie variazioni di bilancio in dipendenza del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge da parte dei Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 2 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 325, foglio 9. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 settembre 1932, n. 1280.

Modificazioni del piano regolatore e di ampliamento di Albaro di Genova, nella « Valletta Cambiaso » e nella zona compresa tra via Francesco Pozzo e piazza Leopardi, e del regolamento di attuazione del detto piano per quanto riguarda la « Valletta Cambiaso ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1914, n. 667, che approva il piano regolatore e di ampliamento della città di Genova nella regione di Albaro;

Vista l'istanza con la quale il podestà di Genova ha chiesto che sia approvata una variante al detto piano, nella « Valletta Cambiaso » e nel tratto compreso fra la via Francesco Pozzo e piazza Leopardi, nonchè l'approvazione di alcune modificazioni delle norme del piano relativamente alla Valletta Cambiaso, e l'approvazione del piano parziale di esecuzione in dette zone compreso, con la relativa sistemazione degli scomparti fabbricabili;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare, e che durante le pubblicazioni del progetto definitivo non furono presentati reclami;

Ritenuto che le modificazioni del vigente regolamento per l'esecuzione del piano, proposte per disciplinare le costruzioni nella zona della Valletta Cambiaso, alla quale si riferisce la variante progettata, riguardano gli articoli 3 e 4 del regolamento stesso e una disposizione transitoria; e sono concretate nel testo seguente:

Art. 3, comma *a*), soppresso il periodo: « Quest'obbligo non riflette però le strade al di là delle quali trovasi immediatamente il mare, un pubblico giardino od altro spazio inedificabile per fatto del piano ».

Comma *c*) sostituito con il seguente: « La fronte dei fabbricati nel senso parallelo alla strada principale di accesso non potrà essere minore di metri 12 ».

Comma *d*) sostituito dal seguente: « Agli effetti della fabbricazione tutti gli scomparti compresi nella zona della Valletta Cambiaso limitata con la linea a tratto e punto nella planimetria sono stati divisi in quattro categorie; il rapporto fra l'area complessiva di ogni scomparto e la somma delle superfici coperte di ciascun piano, esclusi i fondi ed i sottotetti, sarà uguale ad 1 per la 1ª categoria, ad 1,5 per la 2ª ed a 2 per la 3ª, computando ad un terzo del reale la superficie coperta con porticati o logge aperte. Per la 4ª categoria non vi sono limitazioni oltre quelle previste dal regolamento generale del piano regolatore di Albaro.

Art. 4. — Sostituito con il seguente: « I fabbricati da costruirsi negli scomparti di categoria 1ª non potranno avere più di tre piani compreso il terreno, il casotto o la mansarda, quelli di categoria 2ª non più di tre piani compreso il terreno, il casotto o la mansarda, ed altezza non maggiore di 16 metri alla gronda nè di 20 metri al colmo del tetto, quelli di categoria 3ª e 4ª non più di cinque piani, compreso il terreno, il casotto o la mansarda ed altezza non maggiore di 20 metri alla gronda e m. 24 al colmo del tetto. Per le categorie 2ª, 3ª e 4ª le altezze dei fabbricati dovranno essere computate a partire dalla strada o dal punto più basso del terreno circostante quando questo abbia quota inferiore a quella della strada. Per le case costrutte sopra terreni sistemati a livello più alto o più basso delle strade, l'altezza sarà misurata dal punto più basso del pavimento del piano terreno e la casa non potrà distare meno di sei metri dalla strada. Potrà essere consentita, a scopo decorativo, una elevazione parziale della costruzione oltre le altezze suddette per una porzione di fabbricato non superiore ad un ottavo della superficie del fabbricato totale. Negli edifici di nuova costruzione una medesima scala interna non potrà servire più di quattro appartamenti per piano. Sono esclusi dalle disposizioni di questo articolo gli edifici pubblici ».

Disposizioni transitorie. — Per i progetti di costruzione già approvati alla data di pubblicazione della presente variante restano in vigore le disposizioni previste dalle norme relative al piano regolatore della città di Genova nella regione di Albaro, approvato con legge 28 giugno 1914, n. 667. Qualora però sia trascorso un anno dalla data di approvazione dei progetti di costruzione senza che i lavori siano stati iniziati e proseguiti ininterrottamente, l'approvazione s'intende revocata. I nuovi progetti e le relative costruzioni dovranno essere uniformati alle disposizioni regolamentari che disciplinano la presente variante al piano regolatore;

Considerato che tanto le modificazioni del progetto che del regolamento si ritengono ammissibili, giovando a salvaguardare le spiccate caratteristiche panoramiche e naturali della località e rispondendo a sani criteri di edilizia e di tecnica urbanistica;

Considerato che l'attuazione delle nuove opere non importerà aumento di spesa rispetto alle previsioni precedenti, ma probabilmente una economia nei riguardi delle espropriazioni, e che le stesse non dovranno che essere compiute nel

termine unico fissato per il piano regolatore originario con la legge 28 giugno 1914, n. 667;

Considerato che del pari risultano regolarmente compilati il piano particolareggiato di esecuzione e l'elenco dei proprietari da espropriarsi;

Considerato che il piano è stato esaminato dalla competente autorità militare agli effetti della legge 1° giugno 1931, n. 886;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il progetto di variante al piano regolatore e di ampliamento di Albaro di Genova, nella località denominata « Valletta Cambiaso » e nella zona compresa fra via Francesco Pozzo e piazza Leopardi. È approvato il relativo piano parcellare delle dette zone, costituente piano di esecuzione nei riguardi della viabilità e degli scomparti fabbricabili.

Sono approvate, nel tenore di sopra riportato, le modificazioni al regolamento vigente, per quanto riguarda la zona della « Valletta Cambiaso » circoscritta con linea a tratteggio e punto rosso nel piano.

Il Nostro Ministro proponente visterà la planimetria della variante in iscala 1:1000, il piano parcellare in iscala 1:1000, e l'elenco delle proprietà da espropriarsi, tutti a firma del civico ingegnere capo Badano.

Per l'attuazione della variante rimane fermo il termine vigente per il piano regolatore generale, giusta la legge 28 giugno 1914, n. 667.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 325, foglio 3. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 settembre 1932, n. 1281.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse in Ravello.

N. 1281. R. decreto 2 settembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse in Ravello.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 2 settembre 1932, n. 1282.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia della Pia Società dei Missionari di S. Carlo fra gli italiani emigrati, con sede in Roma.

N. 1282. R. decreto 2 settembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia, con sede in Roma, via Calandrelli n. 11, della Pia Società dei Missionari di S. Carlo fra gli italiani emigrati, ed è autorizzato il trasferimento alla Casa generalizia predetta degli immobili di cui è in possesso da epoca anteriore al Concordato, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 2 settembre 1932, n. 1283.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane Scalze in Venezia.

N. 1283. R. decreto 2 settembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane Scalze in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 2 settembre 1932, n. 1284.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Religiose Passioniste in Tarquinia.

N. 1284. R. decreto 2 settembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Religiose Passioniste in Tarquinia ed è autorizzato il trasferimento al Monastero medesimo dei beni già in suo possesso da epoca anteriore al Concordato ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 2 settembre 1932, n. 1285.
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia di Basilicata-Salerno dei Frati Minori Cappuccini.

N. 1285. R. decreto 2 settembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia di Basilicata-Salerno, con sede in Salerno, dei Frati Minori Cappuccini.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 8 settembre 1932, n. 1286.
Autorizzazione all'Associazione zoofila lombarda ad accettare due legati.

N. 1286. R. decreto 8 settembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Associazione zoofila lombarda, con sede in Milano, viene autorizzata ad accettare due legati, l'uno di L. 1000 e l'altro di L. 500, istituiti a suo favore rispettivamente dalla fu Mitta Graziosa e dalla fu Gervasini Sofia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 8 settembre 1932.
Conferma in carica dell'agente di cambio presso la Borsa valori di Roma sig. De Lellis Giuseppe.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 3 luglio 1930-VIII, col quale, in seguito a trasformazione di Società in accomandita, il sig. De Lellis Giuseppe venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, perchè divenuto titolare della Società stessa;

Visto l'atto 27 maggio 1931-IX col quale si è proceduto allo scioglimento della detta Società;

Vista la domanda prodotta dal menzionato De Lellis Giuseppe per essere autorizzato a continuare, in proprio, l'esercizio della professione di agente di cambio;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. De Lellis Giuseppe è confermato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato Nostro decreto 3 luglio 1930-VIII per l'esercizio della professione di agente di cambio, quale titolare di società in accomandita semplice.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

(6667)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1932.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra le Società anonime « Banca Popolare Cosentina » e « Banca Bruzia » di Cosenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;

Vista l'istanza presentata dalla Società anonima « Banca Popolare Cosentina » la quale espone di voler procedere alla fusione mediante assorbimento della « Banca Bruzia », Società anonima con sede in Potenza;

Ritenuto che la predetta fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra le Società anonime « Banca Popolare Cosentina » e « Banca Bruzia » di Cosenza, rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione e alle altre che in occasione della fusione saranno deliberate dalle assemblee degli azionisti le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine, durante il quale rimane sospesa la validità delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, concessa col presente decreto, sia pubblicato nel giornale « Il Mattino » di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1932 - Anno X

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(6669)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-338 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Korsic Francesca fu Antonio e fu Anna Mozetic, nata a Gorizia il 13 febbraio 1853 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Korsic Cecilia fu Antonio, nata a Gorizia il 21 novembre 1863, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6355)

N. 50-340 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Korsic Enrico fu Antonio e della fu Luigia Troncar, nato a S. Martino di Quisca il 13 marzo 1902 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Korsic Valeria di Luigi Princic, nata a Gorizia il 16 febbraio 1907, moglie;

Korsic Silvia di Enrico, nata a Gorizia il 17 novembre 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6357)

N. 50-341 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Korsic Rodolfo fu Giuseppe e fu Primozic Caterina, nato a Peuma (Gorizia) il 19 marzo 1891 e residente a Prevacina (Montespino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Korsic Maria fu Pietro Leban, nata a Prevacina l'8 settembre 1893, moglie;

Korsic Antonio fu Giuseppe, nato a Peuma il 12 febbraio 1915, fratello;

Korsic Rodolfo di Rodolfo, nato a Prevacina il 6 novembre 1925, figlio;

Korsic Luigi di Rodolfo, nato a Prevacina il 1° aprile 1926, figlio;

Korsic Maria fu Giuseppe nata a Prevacina il 21 gennaio 1928, figlia;

Korsic Tosa-Cirilla di Rodolfo, nata a Prevacina il 10 febbraio 1930, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6358)

N. 50-342 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Korsic Federico di Matteo e di Antonia Viola, nato a Gorizia il 28 marzo 1880 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Korsic Cecilia di Giuseppe Zeleznik, nata a Gorizia l'11 febbraio 1885, moglie;

Korsic Miroslavo di Federico, nato a Gorizia il 18 gennaio 1914, figlio;

Korsic Marco di Federico, nato a Siska (S.H.S.) il 25 aprile 1917, figlio;

Korsic Mario di Federico, nato a Gorizia il 31 dicembre 1920, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6359)

N. 50-843 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Korsic Remigio di Antonio e di Jakin Luigia, nato a Cerò Sup. (S. Martino Quisca) il 17 giugno

1904 e residente a Quisca 162 (S. Martino Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Korsic Stefania Antonia di Matjac Antonio, nata a Quisca il 5 gennaio 1906, moglie;

Korsic Miro-Remigio Antonio di Remigio, nato a Quisca il 2 aprile 1932, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(6360)

N. 50-344 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Korsic ved. Marianna fu Miklancic Luca e fu Devinar Caterina, nata a Cosbana il 14 gennaio 1874 e residente a Crasena (S. Martino Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Korsic Caterina Giustina fu Giuseppe, nata a Crasena il 6 novembre 1905, figlia;

Korsic Giuseppe fu Giuseppe, nato a Crasena il 5 dicembre 1907, figlio;

Korsic Michele fu Giuseppe, nato a Crasena il 20 settembre 1910, figlio;

Korsic Giuseppina fu Giuseppe, nata a Crasena il 27 dicembre 1912, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(6361)

N. 50-345 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Korsic ved. Maria fu Okroglic Stefano e fu Kumar Maria, nata a Cerò Superiore (S. Martino di Quisca) il 29 marzo 1869 e residente a Cerò Superiore, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Korsic Giuseppe fu Francesco nato a Cerò Superiore il 18 ottobre 1910, figlio;

Korsic Rosa fu Francesco, nata a Cerò Superiore l'11 giugno 1901, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(6362)

N. 50-346 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Korsic ved. Maria fu Bensa Martino e fu Skolaris Caterina, nata a Vipulzano (S. Martino di Quisca) il 20 ottobre 1866 e residente a Vipulzano (S. Martino Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Korsic Riccardo fu Francesco, nato Vipulzano il 20 agosto 1901, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(6363)

N. 50-6 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Jakomin Francesco fu Vincenzo e di Jeric Maria, nato a S. Daniele il 1° novembre 1873 e residente a San Daniele, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giacomini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Jakomin Caterina fu Stefano Mikus, nata a Podkraj il 26 novembre 1878, moglie;
Jakomin Francesco di Francesco, nato a S. Daniele il 17 luglio 1908, figlio;
Jakomin Gabriella di Francesco, nata a S. Daniele il 4 marzo 1910, figlia;
Jakomin Giuseppe di Francesco, nato a S. Daniele il 19 aprile 1912, figlio;
Jakomin Luigi di Francesco, nato a S. Daniele il 4 marzo 1915, figlio;
Jakomin Stanislao di Francesco, nato a S. Daniele il 16 aprile 1920, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Daniele del Carso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6364)

N. 50-5 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Jakomin Giuseppe fu Giuseppe e di Blokar Teresa, nato a Nogo n. 3 (S. Vito di Vipacco) il 5 febbraio 1861 e residente a S. Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giacomini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Jakomin Maria di Giuseppe Rener, nata a Malnici il 14 agosto 1867, moglie;
Jakomin Lodovico di Giuseppe, nato a Bogo il 28 luglio 1894, figlio;
Jakomin Francesco di Giuseppe, nato a Bogo l'11 novembre 1896, figlio;
Jakomin Bernarda di Giuseppe, nata a Bogo il 7 maggio 1911, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6365)

N. 50-323 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Karara Stefano fu Matteo e fu Maria Figeli, nato a Gorizia il 24 dicembre 1851 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Carrara ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Karara Giuseppina fu Giuseppe Badalic, nata a Sambasso il 15 maggio 1862, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6366)

N. 50-324 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Karara Sebastiano fu Valentino e di Knez Marianna, nato a S. Martino di Quisca il 13 giugno 1878 e residente a Gorizia, Locca 15, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Carrara ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Karara Giuseppina fu Giuseppe Lupic, nata a S. Martino di Quisca il 23 agosto 1880, moglie;

Karara Ladoslao di Sebastiano, nato a S. Martino di Quisca il 28 aprile 1907, figlio;

Karara Giuseppe di Sebastiano, nato a S. Martino di Quisca il 23 luglio 1908, figlio;

Karara Raimondo di Sebastiano, nato a S. Martino di Quisca il 20 marzo 1914, figlio;

Karara Elena di Sebastiano, nata a S. Martino di Quisca il 30 aprile 1910, figlia;

Karara Luigi di Sebastiano, nato a S. Martino di Quisca l'8 febbraio 1919, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6367)

N. 50-325 K.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Karara Antonio di Stefano e di Giuseppina Badalic, nato a Gorizia il 12 dicembre 1885 e residente a Gorizia - S. Pietro, 187, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Carrara ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari

Karara Appolonia fu Giovanni Blazica, nata a Gorizia il 10 febbraio 1891, moglie;

Karara Anna di Antonio, nata a Gorizia il 4 maggio 1920, figlia;

Karara Ottilia di Antonio, nata a Gorizia il 14 dicembre 1924, figlia;

Karara Lodovico di Antonio, nato a Gorizia il 12 febbraio 1924, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6368)

N. 50-326 K.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Koncut Antonio fu Antonio e fu Ersetic Anna, nato a Vedrignano (S. Martino di Quisca) il 26 maggio 1858 e residente a Vedrignano (S. Martino di Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Conzutti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Koncut Maria fu Stanic Giuseppe, nata a Anicova il 25 marzo 1875, moglie;

Koncut Antonio di Antonio, nato a Vedrignano il 21 ottobre 1900, figlio;

Koncut Giuseppe di Antonio, nato a Vedrignano il 7 marzo 1906, figlio;

Koncut Cristina di Antonio, nata a Vedrignano il 13 maggio 1912, figlio;

Koncut Cecilia di Antonio, nata a Vedrignano il 4 marzo 1915, figlia;

Koncut Cirillo di Antonio, nato a Vedrignano il 29 dicembre 1918, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6369)

N. 50-327 K.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Koncut Antonio fu Giuseppe e di Polencic Teresa, nato a Vedrignano (S. Martino di Quisca) il 6 giugno 1872 e residente a Vedrignano (S. Martino di Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Conzutti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Koncut Marianna fu Princic Luca, nata a Quisca il 22 giugno 1885, moglie;
Koncut Antonio di Antonio, nato a Vedrignano il 20 dicembre 1913, figlio;
Koncut Giuseppe di Antonio, nato a Vedrignano l'8 marzo 1924, figlio;
Koncut Giovanni di Antonio, nato a Vedrignano il 22 gennaio 1928, figlio;
Koncut Francesco di Antonio, nato a Vedrignano il 28 gennaio 1932, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6370)

N. 50-347 K.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Korsic Leopoldo fu Giovanni e fu Feri Caterina, nato a Cerò Superiore (S. Martino di Quisca), il 30 aprile 1899 e residente a Cerò Superiore, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Korsic Maria fu Keber Giuseppe, nata a Cerò Superiore il 15 agosto 1903, moglie;
Korsic Luigia di Leopoldo, nata Cerò Superiore il 2 ottobre 1925, figlia;
Korsic Giovanni di Leopoldo, nato a Cerò Superiore il 13 luglio 1927, figlio;
Korsic Francesca Leopolda di Leopoldo, nata a Cerò Superiore il 18 febbraio 1929, figlia;
Korsic Leopoldo di Leopoldo, nato a Cerò Superiore il 14 febbraio 1931, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6371)

N. 50-348 K.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Korsic Giuseppe fu Antonio e della fu Tronkar Luigia, nato a Cerò Sup. (S. Martino di Quisca) il 16 gennaio 1890 e residente a Cerò Sup. (S. Martino di Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Korsic Giuseppina di Terpin Giuseppe, nata a S. Floriano il 12 marzo 1899, moglie;
Korsic Romano di Giuseppe, nato a Cerò Sup. il 22 settembre 1923, figlio;
Korsic Giuseppe di Giuseppe, nato a Cerò Sup. il 19 maggio 1925, figlio;
Korsic Noemi Luigia di Giuseppe, nata a Cerò Sup. il 13 gennaio 1927, figlia;
Korsic Giuseppina-Giovanna, nata a Cerò Sup. l'8 febbraio 1931, figlia;
Korsic Giuseppina fu Antonio, nata a Cerò Sup. il 14 aprile 1904, sorella;
Korsic Bogomiro fu Antonio, nato a Cerò Sup. il 2 maggio 1907, fratello;
Korsic Luigi, fu Antonio, nato a Cerò Sup. il 19 marzo 1910, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6372)

N. 50-349 K.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Korsic Giuseppe fu Michele e di Makuc Maria, nato a Cerò Sup. (S. Martino di Quisca) il 4 marzo 1863 e residente a Cerò Sup. (S. Martino di Quisca) il 4 marzo 1863 e residente a Cerò Sup. (S. Martino di Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Korsic Maria fu Ciglic Matteo, nata a S. Floriano il 15 agosto 1866, moglie;

Korsic Giuseppe di Giuseppe, nato a Cerò Sup. il 15 ottobre 1900, figlio;

Korsic Teresa di Giuseppe, nata a Cerò Sup. l'11 marzo 1904, figlia;

Korsic Giuseppe di Giuseppe, nato a Cerò Sup. il 21 aprile 1927, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6373)

N. 50-350 K.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Korsic Giuseppe fu Giovanni e della fu Stekar Caterina, nato a Cerò Sup. (S. Martino di Quisca) il 18 febbraio 1857 e residente a Cerò Sup. (S. Martino di Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Korsic Luigia fu Kresevec Giovanni, nata a Cerò Sup. il 13 gennaio 1860, moglie;

Korsic Ladislao di Giuseppe, nato a Cerò Sup. il 27 giu. 1899, figlio;

Korsic Matilde di Giuseppe, nata a Cerò Sup. il 25 aprile 1903, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6374)

N. 50-351 K.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Korsic Francesco fu Francesco e di Bensa Maria, nato a Vipulzano (S. Martino di Quisca) il 5 maggio 1896 e residente a Vipulzano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Korsic Maria fu Simcic Francesco, nata a Medana il 7 dicembre 1897, moglie;

Korsic Edigio Luigi di Francesco, nato a Vipulzano il 7 dicembre 1924, figlio;

Korsic Adele Maria di Francesco, nata a Vipulzano il 28 agosto 1926, figlia;

Korsic Mario Angelo di Francesco, nato a Vipulzano l'8 dicembre 1928, figlio;

Korsic Francesco Silvestro, nato a Vipulzano il 31 dicembre 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6375)

N. 50-352 K.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Korsic Clementina fu Giovanni e fu Princic Maria, nata a Cerò Sup. (S. Martino di Quisca) il 17

settembre 1883 e residente a Cerò Superiore (S. Martino di Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Korsic Cirillo di Korsic Clementina, nato a Cerò il 10 dicembre 1913, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6376)

N. 50-353 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Korsic Bernardo di Giuseppe e di Kresevec Luigia, nato a Cerò Sup. (S. Martino di Quisca) il 20 agosto 1896 e residente a Cerò Sup. (S. Martino di Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Korsic Maria fu Francesco Princic, nata a Cerò Superiore il 15 settembre 1901, moglie;
Korsic Amalia di Bernardo, nata a Cerò Superiore il 24 febbraio 1922, figlia;
Korsic Giuseppe Vittorio, nato a Cerò Superiore il 14 aprile 1923, figlio;
Korsic Luigi Bernardo, nato a Cerò Superiore il 16 agosto 1925, figlio;
Korsic Mirana Maria, nata a Cerò Superiore il 10 ottobre 1927, figlia;
Korsic Silvana Matilde, nata a Cerò Superiore il 2 settembre 1930, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6377)

N. 50-354 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Korsic Bartolomeo fu Giovanni e fu Stekar Caterina, nato a Cerò Sup. (S. Martino di Quisca) il 28 agosto 1866 e residente a S. Martino di Quisca, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Korsic Francesca di Floriano Princic, nata a Cerò Superiore il 1° giugno 1869, moglie;
Korsic Angela di Bartolomeo, nata a S. Martino il 1° giugno 1901, figlia;
Korsic Enrico di Bartolomeo, nato a S. Martino il 6 luglio 1905, figlio;
Korsic Stefania di Bartolomeo, nata a S. Martino il 25 dicembre 1908, figlia;
Korsic Francesco Serafino di Bartolomeo, nato a San Martino il 2 agosto 1911, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6378)

N. 50-355 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Korsic Antonio fu Giovanni e fu Princic Marianna, nato a Cerò Sup. (S. Martino di Quisca) il 13 giugno 1881 e residente a S. Floriano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Korsic Luigia fu Luca Jakin, nata a Cerò Superiore il 12 luglio 1882, moglie;
Korsic Giovanni di Antonio, nato a S. Floriano il 26 giugno 1906, figlio;
Korsic Alfonso di Antonio, nato a S. Floriano il 17 novembre 1907, figlio;

Korsic Luigia di Antonio, nata a S. Floriano il 7 agosto 1911, figlia;
Korsic Carlo di Antonio, nato a S. Floriano il 5 ottobre 1909, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6379)

N. 50-356 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Korsic Antonio fu Andrea e fu Rozic Maria, nato a S. Martino il 4 gennaio 1870 e residente a San Martino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Korsic Giuseppina fu Michele, nata a Crasena il 28 ottobre 1880, moglie;
Korsic Antonio di Antonio, nato a S. Martino il 17 maggio 1909, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6380)

N. 50-358 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Korsic Caterina ved. Kurtin fu Antonio Korsic e di Caterina Grauner, nato a Gorizia l'11 aprile 1888 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6381)

N. 50-359 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Korsic Caterina ved. Princic fu Giovanni Korsic e fu Maddalena Komparic, nato a S. Martino di Quisca il 5 aprile 1856 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6382)

N. 50-357 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Korsic Antonio fu Martino e fu Korsic Giuseppina, nato a Vercoglie il 15 aprile 1861 e residente a Gradina n. 46, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Korsic Giuseppina fu Rozic Francesco, nata a S. Martino il 21 marzo 1867, moglie;

Korsic Carolina di Antonio, nata a Vercoglie il 3 luglio 1896, figlia;

Korsic Giuseppe di Antonio, nata a Vercoglie il 22 aprile 1891, figlio;

Korsic Valeria Anna di Giuseppe, nata a Gradina il 18 novembre 1923, nipote;

Korsic Teresa fu Antonio, nata a Vercoglie il 16 gennaio 1843, zia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6353)

N. 235 F.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fillinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Fillinich Antonio, figlio di Giorgio e della fu Antonia Surdich, nato a Cherso il 18 aprile 1886 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fillini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Coglievina di Francesco e fu Caterina Poldrugo, nata a Cherso il 27 marzo 1891.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4677)

N. 204 F.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione, in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Filipas » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Filipas Giacomo, figlio del fu Pietro e di Maria Ferrarich, nato a Cherso il 27 marzo 1865 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippas ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Negovetich fu Pietro e fu Maria Dobrovich, nata a Cherso l'8 settembre 1866 ed al figlio Giacomo, nato a Cherso il 22 maggio 1897.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4678)

N. 199 F.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione, in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Filipas » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Filipas Matteo, figlio di Giovanni e di Maria Fornarich, nato a Cherso il 20 maggio 1885 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippas ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Surdich fu Giuseppe e fu Antonia Speciarich, nata a Cherso il 31 gennaio 1886, ed ai figli nati a Cherso: Maria, il 9 febbraio 1910; Antonia, l'11 ottobre 1911; Giovanni, il 9 settembre 1913; Matteo, il 28 dicembre 1916; Giuseppe, il 1° aprile 1919; Anna, il 14 giugno 1921; Caterina, il 27 marzo 1924; Pietro, il 12 agosto 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4679)

N. 210 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Filipas » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Filipas Giuseppe, figlio di Nicolò e di Giovanna Vitich, nato a Cherso il 13 marzo 1897 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippas ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francesca Rossovich fu Giovanni e di Francesca Sablich, nata a Cherso il 9 maggio 1901, ed ai figli nati a Cherso: Giuseppe, l'8 marzo 1923; Giovanna, l'11 giugno 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4680)

N. 197 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fiumich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fiumich Antonio, figlio di ignoto e di ignota, nato a Castelnuovo di Cattaro (Jugoslavia) il 22 febbraio 1855 e abitante a Pirano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fiumi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rosa De Lucip fu Luigi, nata a Trieste il 17 dicembre 1866, ed al figlio Antonio, nato a Pirano il 19 ottobre 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4681)

N. 236 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione, in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fillinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fillinich Antonio, figlio del fu Giuseppe e della fu Michela Sgargatich, nato a Cherso il 28 novembre 1858 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fillini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Ossolgnach fu Matteo e fu Santolia Maria, nata a Cherso il 9 luglio 1859.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4682)

N. 237 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fillinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fillinich Giorgio, figlio del fu Simeone e della fu Andreana Fillinich, nato a Cherso l'8 settembre 1873 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fillini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Perivancich fu Cosmo e fu Caterina Rigovich, nata a Cherso il 18 febbraio 1877, ed ai figli nati a Cherso: Simeone, il 1° settembre 1901; Cosmo, l'8 marzo 1903; Caterina, il 13 novembre 1905; Luigi, il 21 giugno 1908; Giorgio, il 17 maggio 1910; Maria, il 6 giugno 1912; Antonio il 18 gennaio del 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4683)

N. 238 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Fillinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fillinich Vittore, figlio del fu Giovanni e della fu Luigia Fillinich, nato a Cherso l'11 ottobre 1870 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fillini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Virgilia, nata a Cherso il 24 dicembre 1873.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4684)

N. 239 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Fillinich » e « Ivanossich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Fillinich Michela vedova di Antonio, figlia del fu Giovanni Ivanossich e della fu Giovanna Grisan, nata a Cherso il 17 aprile 1855 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fillini » e « Gianozzi » (Fillini vedova Michela nata Gianozzi).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4685)

N. 240 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Fillinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Fillinich Maria, figlia del fu Francesco e della fu Maria Tentor, nata a Cherso il 30 maggio 1862 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fillini ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4686)

N. 220 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:
Ritenuto che i cognomi « Filipas » e « Negovetich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Filipas Maria ved. di Luigi, figlia del fu Giovanni Negovetich e della fu Caterina Sur-

dich, nata a Cherso il 1° giugno 1848 e abitante a Cherso, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippas » e « Negovetti » (Filippas vedova Maria nata Negovetti).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4687)

N. 221 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Filipas » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Filipas Nicolò, figlio di Nicolò e di Giovanna Vitich, nato a Cherso il 10 febbraio 1902 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippas ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francesca Rossovich di Giusto e di Francesca Bunicich, nata a Cherso il 10 novembre 1905, ed ai figli nati a Cherso: Nicolò, il 17 settembre 1926; Giusto, il 16 settembre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4688)

N. 222 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Fillinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fillinich Giorgio, figlio di Francesco e della fu Maria Terdoslavich, nato a Cherso il 2 settembre 1887 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fillini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Lucis di Marco e fu Maria Castellan, nata a Cherso il 27 maggio 1893, ed alle figlie nate a Cherso: Maria, il 28 settembre 1919; Rosaria, il 28 marzo 1923; Anna, il 20 settembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4689)

N. 223 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Fillinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fillinich Francesco, figlio del fu Giorgio e della fu Mattea Gembrecich, nato a Cherso il 25 dicembre 1861 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fillini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della defunta moglie Maria Terdoslavich, nati a Cherso: Bartolomeo, il 14 ottobre 1898; Maria, il 14 maggio 1901.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4690)

N. 224 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fillinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fillinich Giorgio, figlio del fu Giorgio e della fu Mattea Gembrecich, nato a Cherso il 7 settembre 1849 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fillini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Giorgio della defunta moglie Antonia Surdich, nato a Cherso l'11 agosto 1878, ed alla nuora Antonia Carvin fu Antonio e fu Antonia Ghersich, nato a Cherso il 7 marzo 1889.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4691)

N. 226 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fillinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Fillinich Francesca vedova di Giovanni, figlia del fu Gaspare Lusina e della fu Maria Rumich, nata a Cherso il 4 agosto 1850 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fillini ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4692)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 3 ottobre 1932-X un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 settembre 1932, n. 1236, relativo all'approvazione dell'Atto addizionale alla Convenzione internazionale del 23 ottobre 1924, concernente il trasporto delle merci in ferrovia, stipulato in Berna il 2 settembre 1932.

(6670)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 203.

Media dei cambi e delle rendite

del 5 ottobre 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.49
Inghilterra (Sterlina)	67.35
Francia (Franco)	76.35
Svizzera (Franco)	375.85
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.71
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.70
Cecoslovacchia (Corona)	57.95
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.50
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.652
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.40
Olanda (Fiorino)	7.847
Polonia (Zloty)	—
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.75
Svezia (Corona)	3.46
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3.50 % (1906)	77.20
Id. 3.50 % (1902)	73 —
Id. 3 % lordo	52.10
Consolidato 5 %	83.675
Buoni novennali. Scadenza 1932	100.05
Id. id. Id. 1934	100.65
Id. id. Id. 1940	101.20
Id. id. Id. 1941	101.175
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.55

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco N. 9)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	516718	539 —	*Candermi* Cono fu Nicola, dom. in Teggiano (Salerno).	*Cantelmo* Cono fu Nicola, dom. come contro.
Cons. 5 %	104182	50 —	Cavallero *Francesco* di Giuseppe, dom. a Melazzo (Alessandria).	Cavallero *Francesca-Angela* di Giuseppe, *nubile*, dom. come contro.
3,50 %	537312	224 —	Costa Ida fu Paolo moglie di Cappelletti *Innocente* di Giuseppe, dom. in Milano, vincolata.	Costa Ida fu Paolo moglie di Cappelletti *Angelo-Innocente* di Giuseppe, dom. in Milano, vincolata.
»	618514	66,50	Lissoni Francesco fu Ercole, minore sotto la p. p. della madre Barattini Teresa fu Giuseppe, ved. Lissoni, dom. in Pavia; con usuf. vital. a *Moncucchi* Maria ved. di Lessoni Francesco, dom. a Pavia.	Intestata come contro; con usuf. vital. a *Moncullo* Maria ved. ecc. come contro.
»	618513	66,50	Lissoni Maria fu Ercole, minore ecc. come la precedente; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	521304	35 —	Pedone Silvia di Francesco, *nubile*, dom. a Salerno.	Pedone Silvia di Francesco, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Salerno.
»	313964	35 —	Cerutti *Carlotta*, Maria, Giovanni e Giuseppina di Carlo, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Cusago (Milano); con usuf. vital. a Devizzi Maria, ecc.	Cerutti *Carolina*, Maria, Giovanni e Giuseppina di Carlo, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	142747	50 —	Tinello Vincenzo di Giuseppe, dom. a Settingiano (Catanzaro).	Tinello Vincenzo di Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
»	403648	325 —	De Paoli Anacleto di Temistocle, minore sotto la p. p. del padre dom. a Resina (Napoli), con usuf. vital. a *Mulas Spano* Maria fu Antonio, ved. *Sacchi* Giovanni, dom. a S. Giovanni a Teduccio (Napoli).	Intestata come contro; con usuf. vital. a *Mula Spanu* Maria fu Antonio, ved. *Sechi*.
»	403649	430 —	De Paoli Ida di Temistocle, minore ecc. come la precedente e con usuf. come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. come la precedente.
»	403650	325 —	De Paoli Ines di Temistocle, minore ecc. come la precedente e con usuf. come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. come la precedente.
»	471828	100 —	De Paoli Ines di Temistocle, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Napoli; con usuf. vital. a *Mulas Spano* Maria fu Antonio ved. *Secchi* Giovanni, dom. a S. Giovanni a Teduccio.	Intestata come contro e con usuf. come la precedente.
»	471829	115 —	De Paoli Ida di Temistocle, minore ecc. come la precedente; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. come la precedente.
3,50 %	461305	35 —	Chareun *Dionigi* fu Luigi Lorenzo, dom. a Rivera (Torino).	Chareun *Antonio-Dionisi* fu Luigi Lorenzo, dom. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Categoria A	408	35 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 %	211469	1.500 —	Ghighetti Maria-*Spazia* di Pietro, nubile, dom. a Pinerolo (Torino); con usuf. a Turina *Spazia* fu Francesco, ved. di Biancone Pietro.	Ghighetti Maria-*Ipazia* di Pietro, nubile, dom. come contro; con usuf. a Turina *Giuseppa Ipazia* ecc., come contro.
»	211470	1.500 —	Ghighetti Virginia di Pietro, dom. come sopra; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. come la precedente.
»	211468	1.500 —	Ghighetti Giorgio di Pietro, dom. come sopra; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. come la precedente.
»	211467	1.500 —	Ghighetti Filippo di Pietro, dom. come sopra; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. come la precedente.
»	472040	235 —	Panizza *Francesca* fu Angelo *ved.* Gandini, interdetta sotto la tutela di Perfumo Sebastiano fu Andrea, dom. a Roccagrimalda (Alessandria).	
»	473572	340 —	Panizza *Francesca* fu Angelo *ved.* Gandini, dom. come sopra.	Panizza *Francesca-Caterina* fu Angelo, *moglie di Gandini Carlo-Agostino*, ecc. come contro.
»	479140	395 —	Panizza *Francesca* fu Angelo, interdetta sotto la tutela di Perfumo Sebastiano, dom. come sopra.	
»	175863	6.540 —	Bergstein Ludovico o Ludovigo, *Antonio*, Enrichetta, nubile, ed Edoardo fu Gerardo, l'ultimo minore sotto la p. p. della madre Bergstein Giovanna Eleonora fu Antonio, ved. di Bergstein Gerardo e figli nascituri di quest'ultima, dom. a Pisa, tutti in parti uguali e indivisi.	Bergstein Ludovico o Ludovigo, *Vincenzo-Gerardo-Antonio*, Enrichetta, nubile ed Ernesto, ecc. come contro.
Buono Tesoro novennale serie 5ª	486	Capit. 500 —	De Benedetti *Albina* fu Donato, moglie di Fubini Alessandro, vincolata.	
Buono Tesoro novennale serie 7ª	29	Capit. 20.000 —	Intestata come la precedente.	De Benedetti *Ester-Albina* fu Donato, moglie ecc. come contro, vincolati.
Buono Tesoro novennale serie 6ª	1359	Capit. 500 —	Intestata come la precedente.	
Cons. 5 %	410668	1.500 —	De Benedetti *Albina* fu Donato moglie di Fubini Alessandro fu Israele, dom. a Torino, vincolata.	Intestata come la precedente, vincolata.
»	23681	115 —	Pirro Raffaele, Giuseppe, Errico, Ripalta, Adele, Anna, Concetta e Silvia fu Felice, *minori* sotto la p. p. della madre Cibelli Clotilde *fu Vincenzo*, ved. di Pirro Felice, dom. a Cerignola (Foggia), vincolata.	Pirro Raffaele, Giuseppe, Errico, Ripalta, Adele, Anna, Concetta e Silvia fu Felice, *minori sotto la tutela di Pirro Vincenzo fu Felice*, dom. come contro, vincolata.
»	62106	205 —	Pirro Giuseppe fu Felice, minore ecc. come la precedente.	Pirro Giuseppe fu Felice, minore ecc. come la precedente.
»	146548	160 —	*Pirro Giuseppe fu Felice, minore sotto la tutela di Pirro Vincenzo fu Felice*, dom. come la precedente.	*Aventi diritto alla eredità di Pirro Giuseppe fu Felice.*
»	121175	175 —	Busico Giuseppina fu *Guglielmo-Dionigi*, minore sotto la p. p. della madre Sabelli Pasqualina ved. di Busico *Guglielmo-Dionigi*, dom. in Agnone (Campobasso).	Busico Giuseppina fu *Dionigi-Guglielmo*, minore sotto la p. p. della madre Sabelli Pasqualina, ved. di Busico *Dionigi-Guglielmo*, dom. come contro.
3,50 %	292566	399 —	Balbiani Enrico } fu Luigi, dom. in Milano; con usuf. vital. a Scotti *Luigia* fu Giuseppe, ved. di Motta Ambrogio, dom. in Milano.	Intestate come contro, con usuf. vital. a Scotti *Maria-Luigia* fu Giuseppe, ved. ecc. come contro.
»	292567	399 —	Balbiani Giovanni }	

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 3 settembre 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6459)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Unica pubblicazione).

Alienazione di rendite nominative.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Obblig. ferrov. 3 %	29741	Lovera di Maria Amelia fu Ottavio, moglie di Rolandi Ricci Ottavio - Ipotecata . . . . Capitale L.	47.500 —
»	29742	Intestata come la precedente - Ipotecata . . . Capitale »	2.500 —
»	29742	Intestata come la precedente - Ipotecata . . . Capitale »	10.000 —
»	31838	Intestata come la precedente - Ipotecata . . . Capitale »	5.000 —

Roma, addì 30 settembre 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6664)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 134.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 46 — Data: 27 luglio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Imperia — Intestazione: Ramoino Nicola fu Giuseppe per conto dei minori Ramoino Attilio e Ottavio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita: L. 1400 consolidato 5 per cento Littorio, con decorrenza 1° luglio 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 54 — Data: 1° ottobre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: De Angelis Alfonso fu Ferdinando, per conto del Monte delle scuole di Mirto del comune di Caiazzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 786 consolidato 4,50 per cento, con decorrenza 1° ottobre 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 4 luglio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Vitale Serafina — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Ammontare della rendita: L. 225 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1930.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 settembre 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6660)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modificazioni alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso bandito per 18 posti di cancelliere di V classe (gruppo B).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 19 maggio 1932, col quale è stato provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a 18 posti di cancelliere di V classe di gruppo *B*, bandito con decreto Ministeriale 22 gennaio 1932;

Determina:

Il Regio console generale comm. nob. Umberto Pullino è nominato presidente della anzidetta Commissione giudicatrice del concorso a 18 posti di cancelliere di V classe di gruppo *B*, in sostituzione del Regio ministro gr. uff. Augusto Biancheri Chiappori.

Il Regio console generale di 1ª classe comm. Igino Ugo Faralli è nominato membro della Commissione stessa, in sostituzione del comm. nob. Pullino.

Il prof. Bruno Ducati è nominato esaminatore speciale anche per le lingue tedesca, russa, portoghese, serbo-croata, cecoslovacca, ebraica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 settembre 1932 - Anno X

p. Il Ministro: SUVICH

(6668)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 44 posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo di 2ª categoria dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto dell'11 novembre 1923, n. 2395, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi della Cassa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il decreto Ministeriale del 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modificati dal R. decreto 21 marzo 1930, n. 219;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 che approva l'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1929 che determina l'importo massimo dell'assegno mensile del personale in servizio di prova;

Vista la legge n. 1047 del 27 giugno 1929 e il R. decreto-legge n. 1491 del 20 novembre 1930, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 30 dicembre 1929, n. 2201;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per la nomina a 44 posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo di 2ª categoria dei Monopoli di Stato così ripartiti:

n. 24 posti nella branca di servizio « *Coltivazioni* » e

n. 20 posti nella branca di servizio « *Manifatture e magazzini tabacchi greggi e lavorati* ».

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei Monopoli di Stato presso il Ministero delle finanze, non oltre il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in bollo da L. 5 con la precisa indicazione del proprio recapito, corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo di L. 7, dal quale risulti che il candidato abbia compiuti diciotto anni di età e non superati i ventisei alla data del presente decreto.

Tale limite è aumentato di anni cinque per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-1918 ed è protratto fino al compimento del 39° anno di età per i mutilati ed invalidi di guerra da assumersi in virtù dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per i decorati al valore militare, e per gli invalidi per la causa nazionale. Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni statali, o in servizio non di ruolo alle dipendenze del Ministero delle finanze;

b) certificato rilasciato su carta da bollo di L. 3 dalla competente autorità, attestante che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente bando di concorso, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato rilasciato su carta da bollo di L. 3 dalla competente autorità attestante che il candidato gode i diritti politici;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziario, su carta da bollo di L. 10;

e) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato su carta da bollo di L. 3 dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

f) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo di L. 3 (solo per gli ammogliati con o senza prole e vedovi con prole);

g) certificato su carta da bollo di L. 3 di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, comprovante la sana e robusta costituzione fisica, nonchè la immunità da difetti o imperfezioni fisiche che possano comunque influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati per la causa nazionale il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o da un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura ed il grado di invalidità. Tale certificato deve essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi di istituto;

h) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

i) fotografia di data recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

l) diploma originale o copia autentica di licenza di scuola media di primo grado od equipollente.

Tutti i citati documenti devono essere legalizzati. La legalizzazione non è necessaria se i certificati vengono rilasciati da autorità residenti nel comune di Roma.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

I concorrenti che appartenessero ad Amministrazioni statali o parastatali, in qualità di impiegati di ruolo o avventizi o con qualsiasi altra qualifica, dovranno unire all'istanza soltanto i documenti di cui alle lettere *f*) ed *l*), copia dello stato di servizio o una dichiarazione del competente capo d'ufficio da cui risulti la loro qualifica presso l'Amministrazione stessa.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *g*), quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta, e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di un solo dei documenti predetti, la presentazione di uno o più documenti irregolari nel bollo, od altro, potranno costituire motivo di esclusione dal concorso.

Il Ministro con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato; ai candidati non ammessi, ed a quelli che non saranno dichiarati vincitori del concorso, saranno restituiti, a richiesta, i documenti presentati, meno la domanda di ammissione.

Art. 3.

L'esame consisterà in due prove scritte che si svolgeranno nelle sedi che saranno stabilite successivamente e in una prova orale che si svolgerà a Roma, presso a Direzione generale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Le prove scritte avranno luogo in giorni da stabilirsi, che saranno comunicati tempestivamente insieme con l'ora del relativo inizio, agli aspiranti ammessi al concorso, con lettera raccomandata che dovrà essere esibita alla Commissione esaminatrice o Comitato di vigilanza il giorno della prima prova scritta.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice che sarà nominata con successivo decreto è composta come segue:

Presidente, un funzionario tecnico di grado non inferiore al sesto;

Membri, due funzionari tecnici di grado non inferiore al settimo; un funzionario amministrativo di grado non inferiore al settimo;

Segretario, un funzionario della Direzione generale di grado non inferiore al nono.

I Comitati di vigilanza saranno costituiti con provvedimento del direttore generale dei Monopoli di Stato.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui al capo 6° della legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Per ciascuna prova scritta ai candidati sono assegnate otto ore di tempo, a partire dal momento in cui è cessata la lettura del tema.

Scaduto tale termine i lavori debbono essere presentati anche se non ultimati; è consentita in ogni caso la consegna delle relative minute. La prova orale durerà non meno di mezz'ora, nè più di un'ora per ciascun candidato.

Ai concorrenti è vietato, durante gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra di loro e di portare seco appunti, manoscritti, libri ed opuscoli di qualsiasi genere, e neppure carta da scrivere dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti su carta portante il timbro di ufficio, o la firma di un membro della Commissione esaminatrice o Comitato di vigilana.

Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso con deliberazione insindacabile della Commissione esaminatrice o Comitato di vigilanza.

Art. 6.

Ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta e di dieci punti per la prova orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito sarà data la preferenza:

a) ai decorati al valore militare;

b) ai mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale iscritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

c) ai feriti in combattimento ed ai mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale iscritti alle altre categorie non indicate alla lettera *b*);

d) agli insigniti di croce di guerra al valore;

e) agli orfani di guerra ed ai figli degli invalidi di guerra;

f) agli ex combattenti.

Per ognuna delle sopra indicate categorie sarà inoltre data la preferenza agli ammogliati con prole rispetto a quelli senza prole; ed a questi ultimi rispetto ai celibi.

Art. 7.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella relativa graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, salvo però il diritto di precedenza assoluta agli agenti subalterni invalidi di guerra e i diritti previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli invalidi di guerra, o per la causa nazionale, degli ex combattenti e degli orfani od altri congiunti dei caduti in guerra o per la causa nazionale.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti. L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti secondo l'ordine di graduatoria i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati applicati tecnici salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Coloro che a giudizio insindacabile del predetto Consiglio non saranno riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovano nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso percepiranno l'assegno mensile di L. 425 di cui al decreto Ministeriale 2 luglio 1929 (Finanze) oltre l'aggiunta di famiglia prevista dalla legge 1047 del 27 giugno 1929 e relative quote complementari qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste nei vincitori medesimi. A tali emolumenti si applica la riduzione del 12 per cento a' termini del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

L'assegnazione dei vincitori del concorso a ciascuna delle due branche di servizio « Coltivazioni » e « Manifatture e Magazzini tabacchi greggi e lavorati » è disposta con provvedimento insindacabile del direttore generale dei Monopoli di Stato.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate. Qualora entro tale termine (escluso il caso in cui i vincitori si trovino sotto le armi per obbligo di leva) non assumano servizio, saranno ritenuti rinunciatari senza bisogno d'ulteriore diffida, anche se non abbiano presentata espressa rinuncia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

PROGRAMMA D'ESAME PER LA NOMINA AD APPLICATO TECNICO NELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Prove scritte.

1. Componimento di cultura generale.
2. Aritmetica elementare compresi i concetti di potenza, quadrati, radici quadrate, elementi di frazioni, numeri decimali, proporzioni, concetti fondamentali di percentuali, interessi. Elementi di geometria piana e solida, comprese le misure delle superfici e dei volumi (prisma - piramide - cono - sfera). Formazione di un prospetto statistico.

Prova orale.

Le materie di cui al precedente numero 2, e nozioni elementari di fisica e botanica.

Il Ministro: MOSCONI.

(6665)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente.*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.